

**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO ORDINARIO
DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

Fondo d'Integrazione Salariale disciplinato dalle disposizioni di cui al D.L. n.18 del 17 marzo 2020

ESAME CONGIUNTO

per concessione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015

Il giorno 24/04/2020, nell'ambito dell'Esame Congiunto previsto dall'art. 19, comma 2, del Decreto Legge n.18 del 2020, si sono confrontati:

- la Società SEDI SERVICES SRL UNIPERSONALE (Cod.Fiscale e P.Iva 09912611002), con sede legale in Roma, Via Claudio Monteverdi n.16, qui rappresentata dall'avvocato Paolo Di Benedetto in qualità di legale rappresentante;

FILCAMS CGIL Roma Lazio sig.ra Edoardo Lisi

FISASCAT CISL Lazio sig. Stefano Diocialuti

UILTuCS Roma e Lazio

Premesso

- che con comunicazione inoltrata a mezzo pec datata 21 aprile 2020 la Società SEDI SERVICES SRL UNIPERSONALE, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere l'intervento del Fondo di Integrazione Salariale con richiesta della prestazione di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 148 del 2015, per una sospensione/riduzione di attività relativamente alle 2 unità produttive, come di seguito descritte, per le causali e l'entità ivi indicate e qui di seguito riportate anche all'esito dell'esame congiunto:

Causale: emergenza COVID - 19

Decorrenza e durata prevedibile della domanda: decorrenza dal 20 aprile 2020 fino al 20 giugno 2020

Entità e numero lavoratori interessati: riduzione/sospensione dal lavoro interessa il seguente personale, distribuito nelle 2 sedi operative:

Roma: n.1 impiegata, sospensione totale dell'attività lavorativa

n.2 Impiegate, riduzione del 50% e del 55% dei rispettivi orari lavorativi

n.1 operaio t.det. 30/06/20: sospensione totale dell'attività lavorativa

Milano: n. 1 impiegata: riduzione del 57,50 % del proprio orario lavorativo

- che la Società appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27

- che la Società applica il CCNL per gli addetti del Terziario e Distribuzione Servizi firmato da Filcams Cgil Fisascat CISL e Uiltucs unitamente a Confcommercio.

Premesso altresì



che le OO.SS. hanno richiesto l'attivazione del confronto ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto in riscontro alla richiesta aziendale;

Ciò premesso le Parti, esaminata la situazione aziendale

- Si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo.
- dichiarano che tale parziale/totale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art.3 del D. Lgs. 148/2015.

Le Parti si danno atto che le cause per le quali si richiede il Fondo d'Integrazione Salariale sono dovute a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le Intemperie stagionali.

La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'INPS, presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi



stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015, per ciascuna delle 2 unità produttive (Roma e Milano).

Le parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo, in quanto il requisito del 90 giorni di anzianità di lavoro di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs 148/2015, è stato escluso dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 18 del 2020.

La Società SEDI SERVICES SRL UNIPERSONALE si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente/o alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in sospensione, interessati alla presente domanda di Fondo D'integrazione Salariale, fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.L.n. 18/2020 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo D'integrazione Salariale con sospensione dell'attività lavorativa a zero ore per n° 2 lavoratori e riduzione percentuale media di circa il 55% dell'attività lavorativa per n° 3 lavoratori, di cui n° 1 nella sede operativa di Milano, per il periodo dal 20 Aprile 2020 al 20 Giugno 2020, e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a 1.260 (dato obbligatorio che dovrà essere conforme a quanto dichiarato nei modelli INPS), in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Resta inteso e convenuto tra le parti che nel periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, matureranno per intero i ratei di tutti gli istituti contrattuali diretti e indiretti, pertanto nei casi in cui quota parte degli stessi sia erogata da INPS, la società garantirà un'integrazione a suo carico, fino al raggiungimento del 100% di quanto spettante ai lavoratori.

E' altresì intenzione della Società verificare le eventuali differenze retributive che dovessero nascere in capo ai lavoratori coinvolti per via dell'applicazione delle retribuzioni convenzionali previste dall'INPS nel riconoscere l'assegno ordinario spettante, e procedere alla relativa liquidazione entro la fine dell'esercizio 2020, nell'auspicabile ipotesi di una totale ripresa dell'attività lavorativa.

Su richiesta di una delle Parti firmatarie sarà possibile realizzare una verifica complessiva dell'applicazione del presente accordo, al termine o anche nel corso della vigenza dello stesso.




Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni Sindacali di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'Istituto FIS, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OOSS, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere le suddette informazioni dalle Organizzazioni Sindacali, fermo restando, l'impegno della società a garantire l'informazione necessaria a tutti i lavoratori circa i contenuti del presente accordo e la trasmissione agli stessi dei contatti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

L'Azienda anticiperà il pagamento della prestazione effettuando poi il recupero attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'azienda SEDI SERVICES SRL UNIPERSONALE
Avv.to Paolo Di Benedetto



FILCAMS CGIL Roma
Sig. Edoardo Lisi
EDOARDO LISI



FISASCAT CISL Roma Capitale
Sig. Stefano Diociaiuti



UILTuCS

Riferimenti Organizzazioni Sindacali

FILCAMS CGIL ROMA LAZIO
Via Buonarroti, 12, 00185 Roma
RM 06.4927291

FISASCAT CISL Roma Capitale
Via dell'Esquilino 38
RM 06.48072201